



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Prot. n. *AC06RT/127294/0.100.80.40*
da citare nella risposta

Data: *7/5/2008*

Direzione Generale Diritto alla Salute e
Politiche di Solidarietà
Settore Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
Direzione Generale Politiche
Territoriali ed Ambientali
Indirizzi per il Governo del Territorio

Oggetto: Risposta a quesito su campo di applicazione del DPGR 62/2005

A

Nigra Progettazioni
Ing. Mario Niccolai
Via dell'Unità 29, VENTURINA (LIVORNO)

A seguito del quesito pervenuto in data 20 dicembre 2007, prot. 335079/125.227, che per comodità di lettura riportiamo di seguito:

In riferimento al Decreto in oggetto, siamo cortesemente a chiedere a Codesti Competenti Uffici Regionali un chiarimento interpretativo circa il campo di applicazione della normativa; in particolare con riferimento all'art. 3, punto 1 lett a) se per "coperture" di un edificio sia da considerarsi solamente l'area racchiusa entro il perimetro dell' "involucro edilizio", o meno. In caso affermativo, infatti, non sarebbero da doversi considerare accessibili da operatori le appendici esterne, quali tettoie e pensiline, che corredano i fabbricati e la cui praticabilità in sicurezza, sarebbe talvolta difficile da ottenere.

si ritiene opportuno dare le seguenti indicazioni:

La questione va inquadrata in primo luogo in termini di gerarchia e di non contraddizione tra le diverse fonti normative (legge e regolamento).

La L.R. 1/2005, all'art. 82 comma 14, prescrive l'applicazione delle misure preventive e protettive con riferimento alle "coperture di edifici di nuova costruzione ovvero le coperture di edifici già esistenti"; mentre il regolamento contiene la definizione di "copertura", correlandola alla presenza di un "involucro edilizio".

Peraltro il regolamento, gerarchicamente subordinato, non può (ovviamente) contraddire la legge: l'interpretazione, pur rigorosa, di quest'ultimo non può quindi portare ad escludere manufatti che invece la legge include esplicitamente nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui trattasi.

In altri termini la copertura di qualsiasi manufatto identificabile come "edificio" - provvisto o meno di tamponamenti che lo configurino come "involucro" - è per legge soggetta alle misure preventive e protettive.

Distinti saluti,

Il Responsabile del Settore
Indirizzi per il Governo del Territorio
Arch. Marco Gamberini

MM MG / fv - ac

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
Ing. Marco Masi